

po dieci anni di servizio. Gl'indiani soggetti doveano essere riuniti in villaggi di circa trecento capanne, con terre per loro uso e sacerdoti per ammaestrarli.

Una legge di don Filippo IV, del 12 settembre 1628, ordinava a' governatori di Rio della Plata e del Paraguay di far porre un termine alla schiavitù degl'indiani, il di cui commercio era sostenuto dai portoghesi di San Pablo nel Brasile, città discosta dieci giorni di cammino dall'ultima riduzione degl'indiani nella provincia del Paraguay (1).

Risoluzione del 17 ottobre 1653 che permette di nuovo la schiavitù degl'indiani, senza condizioni: 1.º se si opponessero alla propagazione del vangelo; 2.º se dessero soccorsi ai nemici della nazione; 3.º se mettessero ostacoli all'esecuzione degli ordini ad essi dati; 4.º se commettessero furti od assassinii; 5.º se fossero antropofagi.

A quest'epoca non vi erano quasi più indiani sulla costa, e le antiche capitanerie vi supplivano mediante i negri d'Africa; il distretto di Maranham però non avea che schiavi del paese. Una legge di Giovanni IV, concepita ad un dipresso negli stessi termini di quella di Filippo III, ordinò l'emancipazione di tutti gl'indiani allora in servitù. Il nuovo governatore Baldassare Souza Pereira e quello del Para Ignacio do Rego Barreto ricevettero ordini per farla eseguire; ma i proprietari di schiavi vi si rifiutarono e presero le armi. L'autorità non avendo forze sufficienti, dovette cedere, e la legge rimase sospesa.

Il gesuita Antonio Vieyra ed i suoi colleghi, che declamavano con energia contra la schiavitù degli aborigeni di Para e di Maranham, furono scacciati dai coloni.

1755, 6 giugno. Decreto di Giuseppe I.º inserito nel nuovo codice di leggi portoghesi, nel quale si confessa essere stati distrutti varii milioni d'indiani, e rimanere pochissime delle antiche città brasiliane, la di cui popolazione avere del pari diminuito. Questo decreto dichiara gl'indiani liberi, ed ordina di mettere in libertà quelli che fossero schiavi.

Mediante decreto del 31 gennaio 1775, i giovani schiavi abbandonati diventavano liberi; ma in generale era-

(1) *Recopilación, ley VI, lib. VI, tit. II.*